

**ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN TEMA DI FORMAZIONE DA
DESTINARE AGLI UTENTI DELLA GIUSTIZIA MINORILE
DELLA REGIONE TOSCANA**

TRA

La Regione Toscana, con sede in Firenze, piazza Duomo n. 10, rappresentata da ... domiciliato/a presso la Regione Toscana, Piazza Duomo n.10, 50122 Firenze;

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, con sede in Firenze, Via Vittorio Emanuele II, 62/64 rappresentata da ... domiciliato/a presso

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con sede in Firenze, via Mannelli 113, rappresentato da....., domiciliato/a presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, via Mannelli 113, 50136 Firenze;

La Rete Toscana dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti, con sede in, rappresentata da ..., domiciliato/a presso.....;

e

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria con sede in Firenze, via Bolognese, 86 rappresentato da....., domiciliato/a presso.....;

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- i giovani ristretti presso gli Istituti Penali Minorili toscani sono ad alto *turn over*, nella maggioranza dei casi le permanenze variano da qualche settimana ad alcuni mesi e sono poche le fattispecie detentive di lunga durata che consentono la frequenza di un intero percorso di studi e che, pertanto, potrebbero portare a conclusione le attività formative professionali anche a seguito di un eventuale cambio di misura - da eseguire all'esterno - o a fine della pena;
- i ragazzi in esecuzione di misure penali esterne (art. 22 DPR 448/88 - Collocamento in Comunità, art. 28 DPR 448/88 - Sospensione del processo e messa alla prova, art. 2 D.Lgs. 121/2018 - misure penali di Comunità) necessitano di supporto al fine di intercettare eventuali sinergie con il territorio per favorire l'effettuazione di tirocini formativi/lavorativi presso le realtà imprenditoriali presenti sul territorio regionale, così da garantire una effettiva integrazione sociale, in un'ottica di contrasto alla povertà ed alla recidiva;
- i minorenni/giovani adulti - in carico alla Giustizia Minorile fino al compimento dei 25 anni di età (Legge n. 117/2014) - presentano caratteristiche eterogenee, essendo diversi per età e per fabbisogni formativi/educativi;
- le azioni finalizzate al recupero e al reinserimento dei giovani che entrano nel circuito penale (area

penale interna ed area penale esterna) sono ritenute dalle parti firmatarie del presente documento di grande valenza sociale e formativa, in quanto rispondono alla loro funzione istituzionale di garanzia e di sviluppo della coesione sociale e costituiscono altresì un investimento di promozione dell'inclusione sociale e occupazionale, allo scopo di ridurre criticità e costi sociali alle comunità di appartenenza causati dalle recidive;

- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" interviene sull'obbligo scolastico sancito dalla Costituzione e sull'obbligo formativo ridefinendoli ed ampliandoli come diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione;

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e in particolare l'art. 1, commi 622, 623, 624, 632, la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e il successivo DM n. 139/2007 concernente l'obbligo d'istruzione hanno introdotto il nuovo obbligo di istruzione: l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; inoltre, l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore;

- la Regione Toscana promuove, ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro;

- la Regione Toscana promuove iniziative di inclusione lavorativa e sociale rivolte a target specifici anche dell'area carcere, attraverso differenti attività tra cui la formazione professionale, nell'ambito del Documento di economia e finanza regionale (DEF) 2022 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 luglio 2021, n. 73 e s.m.i. e della relativa Nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2021, n. 113;

- la Regione Toscana intende promuovere le iniziative oggetto del presente accordo in maniera coerente con la politica e le azioni che da anni sta portando avanti in tema di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità;

- la Regione Toscana, in questo contesto, finanzia attraverso il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di Sviluppo e Coesione interventi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di persone svantaggiate, fra le quali è compreso il target ex detenuti, attraverso la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 620/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si sottoscrive, fra gli Enti interessati, il seguente Accordo:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 – FINALITA'

L'Accordo viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti per proseguire e rafforzare la collaborazione reciproca nella realizzazione degli interventi di formazione professionale, anche a carattere individualizzato, a favore dei giovani detenuti degli Istituti Penali minorili presenti in Toscana al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel periodo successivo allo stato di detenzione e dei ragazzi in esecuzione di misure penali esterne. In particolare, gli interventi saranno finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi per l'inserimento e reinserimento lavorativo di minorenni e giovani adulti.

ART. 3 – TAVOLO TECNICO INTER-ISTITUZIONALE

Per le finalità del presente Accordo viene costituito un tavolo tecnico inter-istituzionale, composto da almeno un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie e coordinato dalla Responsabile della Direzione "Istruzione, Formazione, Lavoro e Ricerca" o da un suo delegato.

Alle riunioni del tavolo tecnico possono di volta in volta essere invitati esperti, anche esterni, su tematiche che richiedano un approfondimento specifico. Ad esse viene invitato, in qualità di osservatore, il Garante regionale dei Diritti dei Detenuti.

Il tavolo tecnico è convocato almeno una volta ogni sei mesi, con i seguenti principali compiti:

- programmazione di interventi di formazione professionale, nell'ambito delineato dal successivo articolo 4;
- promozione degli interventi di formazione professionale programmati;
- monitoraggio dei suddetti interventi;
- esame delle criticità emerse e formulazione di proposte per il loro superamento al fine di un continuo miglioramento dell'attività di programmazione di cui al successivo articolo 4.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E IMPEGNI DEI SOGGETTI

La Regione, entro il limite delle risorse rese disponibili sul bilancio regionale e sulla base della Nota di aggiornamento al DEFR 2022, programma di norma annualmente gli interventi di formazione professionale destinati ai detenuti, finalizzati al rilascio di attestazioni previste dal Repertorio Regionale delle Figure Professionali e dal Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.

La Regione programma, altresì, percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze e/o conoscenze e/o capacità a completamento delle attività di individuazione e validazione (IVC) rivolte ai detenuti nell'ambito di tali servizi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 988/2019 e s.m.i..

La Regione programma i suddetti interventi, di natura corsuale, in linea con la Nota di aggiornamento al DEFR 2022, attraverso l'emanazione di specifici avvisi pubblici, nell'ambito delle risorse finanziarie che saranno destinate per l'attuazione di tali interventi, definendo i soggetti erogatori più adeguati per la tipologia di utenti e le modalità di erogazione e rendicontazione dell'attività formativa.

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria individua e invia alla Regione, di norma entro una settimana prima del Tavolo tecnico tra i soggetti aderenti all'Accordo, i dati relativi a:

- il numero e la tipologia dei detenuti coinvolti, le caratteristiche degli stessi e il fabbisogno

formativo espresso, i locali messi a disposizione, le sedi di svolgimento degli interventi nonché il numero e la tipologia di detenuti prossimi alla dimissione (per eventuale cambio di misura - da eseguire all'esterno - o per fine della pena);

- il numero e la tipologia dei ragazzi in esecuzione di misure penali esterne, le caratteristiche degli stessi e il fabbisogno formativo espresso.

ARTI, attraverso i Centri per l'Impiego territorialmente competenti, collabora con il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria alla rilevazione del fabbisogno formativo dei minorenni e giovani adulti coinvolti e realizza attività di informazione e orientamento alla scelta del percorso formativo e gestione iscrizione Elenco Anagrafico. Al termine delle attività formative, collabora alla realizzazione di percorsi di accompagnamento al lavoro, validazione delle competenze, inserimento in programmi nazionali o regionali riservati ai giovani.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana tiene informati i soggetti aderenti al tavolo tecnico sulle iniziative di istruzione attivate presso gli Istituti Penitenziari toscani, al fine di consentire un coordinamento tra l'istruzione e la formazione.

I CPIA, avvalendosi delle risorse finanziarie stanziata dalla Regione e compatibilmente con le risorse umane e organizzative disponibili e con lo svolgimento della propria attività istituzionale, organizzano le seguenti attività di propria competenza:

- percorsi di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana pari almeno al livello A2 del QCER rivolti ai detenuti stranieri;

- percorsi di recupero e consolidamento delle competenze di base connesse all'obbligo d'istruzione relative alle attività e agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e dei tecnici;

- attività educative e formative volte allo sviluppo da parte dei giovani e degli adulti delle competenze chiave dell'apprendimento permanente ovvero quella combinazione di conoscenze, abilità e competenze appropriate al contesto e necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

ART. 5 MONITORAGGIO

Il tavolo tecnico monitora periodicamente, almeno una volta all'anno, gli interventi programmati, verificandone lo stato di attuazione e i risultati raggiunti, attraverso l'analisi della documentazione dei due semestri precedenti.

Le parti si impegnano nella costruzione di un sistema di monitoraggio che permetta di verificare, per ciascun minorenne/giovane adulto coinvolto, gli interventi formativi svolti e le conseguenti esperienze di inserimento sociale ed eventualmente lavorativo realizzate.

ART. 6 DIFFUSIONE

I sottoscrittori si impegnano a dare adeguata diffusione del presente Accordo, al fine di informare la società civile dell'iniziativa intrapresa, nonché degli esiti degli interventi realizzati.

ART. 7 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Qualora le attività susseguenti al presente Accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati nel rispetto delle normative in materia di privacy.

ART. 8 ONERI

Gli interventi di formazione in attuazione del presente Accordo a favore dei detenuti degli Istituti Penitenziari Minorili presenti in Toscana e dei minorenni/giovani adulti in esecuzione di misure penali esterne saranno realizzati dalla Regione Toscana prioritariamente a valere sulle risorse della programmazione europea 2021-2027, come da Decisione della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 26 luglio 2021.

ART. 9 DURATA

Il presente Accordo, con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione, ha validità sino al termine della legislatura.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze li _____

Per la Regione Toscana _____

Per l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego _____

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana _____

Per la Rete Toscana dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti _____

Per il Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria _____